

**Disegno di legge: <<"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica" - Abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37.>>**

#### **Articolo 1 (Finalità)**

1. La presente legge persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni. Ciò, anche in funzione della procedura di trasmissione dei progetti con l'utilizzo della piattaforma informatica denominata con l'acronimo SISMI.CA, messa a disposizione della Regione Calabria, di seguito denominata "piattaforma".

#### **Articolo 2 (Principi generali)**

1. La presente legge detta disposizioni in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sia generali sia attuativi, alla trasmissione informatica dei progetti, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella parte II, capo II e capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 *bis* del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a Capi I, II e IV della Parte II e nel rispetto di quanto previsto agli artt. 52 e 83 del medesimo D.P.R., gli interventi edilizi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
- b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.

3. È demandata alla Giunta regionale, in sede di approvazione del Regolamento di attuazione della presente legge, l'adozione delle elencazioni di adeguamento alle linee guida di cui all'articolo 94 *bis*, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, predisposte dal dipartimento regionale competente in materia di interventi strutturali in zone sismiche.

#### **Articolo 3**

##### **(Tipologia di interventi e procedure applicative)**

1. Gli interventi "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3 sono soggetti, per come previsto dall'articolo 94 del D.P.R. n. 380/2001, alla preventiva autorizzazione del progetto, con le modalità definite dal Regolamento di attuazione della presente legge. Il progetto è inviato al SUE che lo trasmette al Settore Tecnico Regionale. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite "non sostanziali".

*gi*

2. Gli interventi di "minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3 sono soggetti, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 e in deroga al comma 1 dell'articolo 94, al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal Regolamento di attuazione della presente legge. Il progetto è inviato al SUE che lo trasmette al Settore Tecnico Regionale. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite "non sostanziali". Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001.

3. I progetti di cui al comma 2 sono soggetti a successivo controllo su un campione minimo pari al 5%, estratto con criteri automatici e predefiniti dal Regolamento di attuazione della presente legge. Le successive verifiche di merito sono effettuate dal competente Settore Tecnico regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle autorizzazioni.

4. Gli interventi "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui comma 1 lettera c) dell'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3 sono soggetti, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 e in deroga al comma 1 dell'articolo 94, al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal Regolamento di attuazione della presente legge. Il progetto è inviato al SUE che lo trasmette al Settore Tecnico Regionale. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001.

5. Fatto salvo quanto disposto del comma 6 dell'articolo 94 bis e dal comma 5 dell'articolo 65, sono esonerate dal preavviso scritto di cui al comma 1, dell'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 tutte le varianti che sono definite "non sostanziali" così come dettagliati nell'elencazione di cui all'articolo 2 comma 3. Le stesse saranno riportate dettagliatamente dal direttore dei lavori nella propria relazione di fine lavori e confermate dal Collaudatore delle opere nella propria relazione di Collaudo.

6. Le amministrazioni locali, in ogni caso, qualora intendano procedere alla realizzazione di interventi strutturali e loro varianti, rientranti tra quelli definiti dai punti a) e c) dell'articolo 7 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii., ovvero al loro adeguamento, miglioramento, varianti in corso d'opera, riparazioni ed interventi locali, prima dell'inizio dei lavori devono acquisire l'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, della L. 64/74.

7. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla L. 64/74, dalla l. 1086/71, dal d.p.r. 380/2001, parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" - capo II e capo IV, dalle relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001, e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.

8. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001.

#### **Articolo 4**

#### **(Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto)**

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83 del D.P.R. n. 380/2001, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto, ai sensi degli articoli 65 e 93 del D.P.R. 380/2001, a darne preavviso scritto allo Sportello Unico dell'Edilizia che provvede a trasmetterne copia al competente Settore Tecnico della regione. La denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto avvengono con le modalità indicate dal Regolamento di attuazione della presente legge.

9

2. Relativamente agli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, le amministrazioni locali sono tenute ai sensi dell'articolo 17 della L. 64/74 e ai sensi dell'articolo 4 della Legge 1086/71, a darne preavviso scritto al Settore Tecnico della Regione per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 1.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 94 bis e dal comma 5 dell'articolo 65, ogni modifica strutturale, planimetrica e architettonica che non rientra tra le cosiddette "varianti non sostanziali", deve essere oggetto di variante progettuale da denunciarsi, con espresso riferimento al progetto principale, secondo le procedure di cui all'articolo 3 e con le modalità e le tipologie contenute nel Regolamento di attuazione della presente legge.

4. Il Settore Tecnico regionale, attraverso il SUE acquisisce al protocollo, in modo automatico e per il tramite della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, la denuncia e gli atti progettuali. Effettuate le verifiche, secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione della presente legge, rende disponibile nella predetta piattaforma informatica, l'autorizzazione nel caso di interventi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 3 o l'attestazione di deposito, nel caso di interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

5. Fino all'attivazione dello Sportello unico per l'edilizia, il progettista strutturale è tenuto a trasmettere all'amministrazione comunale copia digitale dell'istanza, del progetto e dell'autorizzazione o dell'attestato di deposito. La copia può essere consegnata su supporto digitale, ovvero inviata tramite posta elettronica certificata ai comuni che provvedono all'archiviazione nelle forme di legge.

6. Il direttore dei lavori, prima di dare inizio alla loro esecuzione, è tenuto a darne comunicazione telematica al SUE, che deve riportare anche la data e il numero del permesso di costruire o gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune in cui ricade l'opera da realizzare.

7. Copia del provvedimento autorizzativo o dell'attestazione di avvenuto deposito deve essere custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 66 del D.P.R. 380/2001.

8. Ove l'esecuzione dell'opera non sia avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti norme di legge o decreti ministeriali di carattere tecnico, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.

#### **Articolo 5 (Progetto ed allegati)**

1. Il progetto deve avere carattere esecutivo e deve essere redatto secondo i contenuti dell'articolo 17 della l. 64/1974 e dell'articolo 93 del D.P.R. 380/2001, della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e, comunque, secondo quanto previsto nel Regolamento di attuazione della presente legge.

2. L'istanza e la denuncia devono contenere, tra l'altro, la dichiarazione resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, con la quale asseverino ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a) che il progetto è rilevante, ovvero di minore rilevanza, ovvero privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

b) la redazione del progetto in conformità alla l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del D.P.R. 380/2001, alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e ss. mm. e ii.;



- c) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
- d) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;
- e) che il progetto presentato è corrispondente a quello trasmesso ai competenti organi comunali per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

#### **Articolo 6 (Verifiche)**

1. Il Settore tecnico regionale effettua verifiche, sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertarne la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla l. 64/1974, alla parte II, capo IV, sezione I del D.P.R. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali applicativi.
2. Le verifiche, tenendo conto della tipologia delle opere di cui all'articolo 3, sono eseguite con le modalità indicate nel Regolamento di attuazione della presente legge, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 1. L'utilizzo della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica, elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del procedimento.
3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa sismica, il competente Settore Tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel Regolamento di attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, le seguenti verifiche:
  - a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:
    - 1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;
    - 2) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;
    - 3) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
    - 4) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;
  - b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:
    - 1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;
    - 2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
    - 3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;
    - 4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
    - 5) congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'articolo 1, per come specificato nel Regolamento di attuazione della presente legge;
    - 6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed in particolare al punto 10.2 NTC18;
    - 7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni;
4. Il progettista è responsabile dell'intera progettazione strutturale.
5. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:



- a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifiche normative di settore;
  - b) valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista.
  - c) esame di tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.
6. L'atto autorizzativo o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.

#### **Articolo 7**

**(Adempimenti legge 1086/1971 e D.P.R. 380/2001 - parte II - capo II)**

Gli adempimenti previsti dalla l. 1086/1971 e dagli articoli 65 e 67 del D.P.R. 380/2001, sono effettuati con le modalità previste dal Regolamento di attuazione della presente legge.

#### **Articolo 8**

**(Certificato di idoneità statica)**

1. Il certificato di idoneità statica relativo ad edifici, oggetto di condono edilizio ai sensi della normativa vigente, deve essere depositato presso il Settore tecnico regionale con le modalità previste dal Regolamento di attuazione della presente Legge.
2. Il certificato deve essere redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dalla normativa vigente al tempo dell'accertamento, come indicato all'art. 2 comma A6 e B5 del Decreto Ministeriale 15 Maggio 1985 e ss.mm.ii, dai decreti ministeriali e circolari ministeriali e deve essere firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia, in possesso dei requisiti di legge.

#### **Articolo 9**

**(Responsabilità)**

1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella l. 64/1974 e nella parte II, capo IV, sezione I del D.P.R. 380/2001, dei relativi decreti ministeriali e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.
2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, hanno la responsabilità diretta delle conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato o depositato.
3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo, devono anche attestare che le opere sono state seguite in conformità al progetto autorizzato o depositato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive. Il collaudatore, altresì, deve specificatamente attestare, per come stabilito dal Regolamento di attuazione della presente legge, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV del D.P.R. 380/2001, al fine dell'utilizzazione degli edifici, ai sensi dall'articolo 62 dello stesso D.P.R.
4. Per le opere non soggette alla l. 1086/1971 o alla parte II, capo II del D.P.R. 380/2001, ma comunque soggette a collaudo ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001, il direttore dei lavori, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, è tenuto ad inviare al collaudatore, comunicazione dell'avvenuta ultimazione, nonché una certificazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa sismica ed al progetto autorizzato. Tale certificazione di rispondenza costituisce documentazione allegata al collaudo statico redatto dal collaudatore, ai sensi di quanto disciplinato dalle norme tecniche per le

costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001 e dall' articolo 9, comma 1, della presente legge.

5. Per le opere che non sono soggette a collaudo statico ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001, il direttore dei lavori deve trasmettere al SUE e, fino alla sua istituzione, al Settore tecnico regionale, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, apposita certificazione, attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto autorizzato o depositato, ai sensi della normativa sismica.

#### **Articolo 10**

##### **(Accertamenti e vigilanza)**

1. Sulla attività di vigilanza si applicano le disposizioni di cui alle leggi 64/1974 e 1086/1971, nonché dal D.P.R. 380/2001 e da ogni altra disposizione vigente in materia.

2. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati dall'articolo 29 della l. 64/1974 e dall'articolo 103 del D.P.R. 380/2001, sono tenuti ad accertare che la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3. Inoltre, gli stessi agenti devono accertare, ai sensi del citato articolo 103 del D.P.R. n. 380/2001 se le opere procedono in conformità al progetto di cui al predetto articolo 3. Appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, essi compilano processo verbale, trasmettendolo al Settore tecnico regionale.

3. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla l. 1086/1971 e dalla l. 64/1974, ovvero nella parte II, capo II, sezione II e capo IV sezione III del D.P.R. 380/2001.

#### **Articolo 11**

##### **(Utilizzazione degli edifici)**

1. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. 380/2001, è richiesta l'esibizione del certificato di collaudo statico e dell'attestazione di rispondenza di cui all'articolo 9, comma 3.

#### **Articolo 12**

##### **(Sistema sanzionatorio)**

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo IV, sezione III, del D.P.R. 380/2001.

2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova, inoltre, applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo II, sezione III, del D.P.R. 380/2001.

3. Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 99 del D.P.R. 380/2001 e 24 della l. 64/1974 sono demandate alle amministrazioni comunali.

4. La Regione vigila, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3.

#### **Articolo 13**

##### **(Parere sugli strumenti urbanistici)**

1. I comuni, nella procedura di formazione o di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale o intercomunale, come definiti dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) e delle eventuali varianti agli strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, devono chiedere al Settore tecnico regionale competente per territorio il parere ai sensi dell'articolo 13 della l. 64/1974 e

dell'articolo 89 del D.P.R. 380/2001, ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

2. Il parere di cui al comma 1 è acquisito nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla l.r. 19/2002, ovvero prima dell'adozione, se la procedura di formazione dello strumento urbanistico prevede la preliminare adozione.

3. I Piani strutturali comunali (PSC) e i Piani strutturali in forma associata (PSA) devono essere corredati dagli studi geologici di cui all'articolo 20, comma 4, l.r. 19/2002 e dagli elaborati, nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 2006, n. 106 (Legge regionale del 16 aprile 2002, n. 19, articolo 17, comma 5 - Linee Guida della Pianificazione Regionale), nel rispetto del Quadro territoriale regionale e della normativa di settore. Tali studi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici.

4. Nella definizione dei Piani strutturali di cui al comma 3, il Settore tecnico regionale esprime parere nei termini e secondo le modalità fissate dalla l.r. 19/2002 e con le modalità indicate nel Regolamento di attuazione della presente legge.

#### **Articolo 14**

##### **(Norma transitoria e di richiamo)**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istanze e alle denunce acquisite al protocollo del SUE, qualora già istituito, o della regione per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 1, successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle varianti riguardanti progetti già autorizzati o depositati con le normative previgenti.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

#### **Articolo 15**

##### **(Costituzione del SUE)**

1. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, costituiscono l'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia (SUE), per come previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Le comunicazioni sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 ter, del D.P.R. 380/2001, esclusivamente dal attraverso il SUE; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo.

3. L'amministrazione regionale mette a disposizione dei comuni una piattaforma informatica al fine di attivare la funzionalità del SUE.

4. Nelle more dell'entrata in esercizio della predetta piattaforma, le procedure di cui alla presente legge sono svolte direttamente presso il Settore Tecnico regionale competente per territorio, attraverso la piattaforma SISMI.CA.

#### **Articolo 16**

##### **(Regolamento di attuazione)**

1. È demandata alla Giunta regionale l'approvazione del Regolamento di attuazione della presente legge.

#### **Articolo 17**

##### **(Clausola d'invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 18  
(Disposizioni finali)**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 16.
2. La Legge regionale n. 37/2015 s.m.i. recante "Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica" è abrogata dalla data di cui al comma 1.



## REGIONE CALABRIA Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 146 DEL 18/6 2019

Disegno di legge: "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica". <<abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37.>>

### RELAZIONE DESCRITTIVA ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di revisionare sostanzialmente la legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i., al fine di recepire le disposizioni del decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019 recante "Disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (detto "sblocca cantieri"), convertito con la legge n. 55 del 14 giugno 2019 che ha introdotto, fra l'altro, una significativa modifica all'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001, aggiungendo l'art. 94 -bis.

L'art. 94-bis successivamente modificato dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recita "ai sensi del comma 1 dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a Capi I, II e IV della Parte II del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto agli artt. 52 e 83 dello stesso D.P.R., gli interventi edilizi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie": "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità e "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.

Le classificazioni sopra riportate determinano una diversa istruttoria del progetto e, con esclusione di quelle di cui alla lettera a) per le quali resta il regime della preventiva autorizzazione, introducono, per le opere indicate con le lettere b) e c), il regime del deposito con eventuale successivo controllo a campione.

L'art. 94-bis comma 2 del D.P.R. dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.lgs n. 281 del 28.08.1997, definisce le linee guida per la classificazione delle quattro tipologie di interventi sopra specificati.

Con decreto del MIT del 30 aprile 2020 sono state definite, per come previsto dal comma 2 dell'art. 94-bis, le sopra citate linee guida per la classificazione degli interventi dal punto di vista strutturale.

Le Regioni, ai sensi del medesimo comma 2 dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e sulla base delle linee guida approvate dal MIT, adottano specifiche elencazioni di adeguamento per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 94-bis nonché delle varianti di carattere "non sostanziale".

La Regione Calabria, in ottemperanza a quanto sopra, ha intenzione di dotarsi delle specifiche elencazioni approvandole con il successivo Regolamento di attuazione.

E' necessario inoltre, dare corso a quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 380/2001 che stabilisce che i comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, costituiscono l'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia (SUE).

Conseguenza di quanto sopra, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse, ai sensi del comma 1-ter. del sopra citato art. 5, esclusivamente dal SUE; le altre amministrazioni pubbliche diverse dal comune e che sono interessate al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo.

Per quanto sopra, l'amministrazione regionale, per come previsto dalla delibera di G.R. n. 500/2019, provvederà a mettere a disposizione dei comuni una piattaforma informatica al fine di attivare la funzionalità del SUE.

In ogni caso è necessario, nella modifica della regionale che si intende proporre in approvazione, prevedere che qualora il comune non abbia ancora attivato lo Sportello Unico dell'Edilizia, le procedure che si sarebbero dovute svolgere attraverso lo stesso, saranno svolte direttamente presso il Settore Tecnico regionale competente per territorio.

Per quanto sopra esposto, è necessario proporre la revisione sostanziale della legge regionale 37/2015 per uniformarsi al nuovo quadro normativo nazionale oggi in vigore. Quindi, si propone l'abrogazione della legge regionale n. 37/2015 s.m.i e la nuova formulazione recante *"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica"*.

A seguito dell'approvazione della presente proposta di legge da parte del Consiglio Regionale, viene demandata alla Giunta Regionale l'approvazione del relativo Regolamento Regionale applicativo, degli specifici elenchi per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 94-bis, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

\_\_\_\_\_ timbro e firma

**Il Dirigente Generale**  
**Dott. Ing. Domenico Pallaria**